

IL DIBATTITO ITALIANO RIGUARDO ALLA PROPOSTA DI ELIMINARE LA PAROLA ‘RAZZA’ DALLA COSTITUZIONE ITALIANA TRA BIOLOGIA, BIOETICA E BIOPOLITICA¹

Marco Annoni

Che cos'è tutto questo baccano che ho fatto?
Pensavo fra me e me: costui è una creatura umana,
proprio come sono io,
e ha proprio motivo di temere me, com'io di temere lui.
Herman Melville, Moby Dick

Introduzione

Nel saggio *Il diritto di avere diritti*, Stefano Rodotà ha osservato che ‘a partire dalle più lontane forme di normazione, la parola che descriveva la vita [è] sempre stata quella del diritto. Solo in tempi assai più recenti questa parola sarebbe stata affiancata, o del tutto sostituita, da quella dei biologi e dei genetisti’². Il riferimento, in questo passaggio, è a un saggio dell’anno precedente, nel quale Sheila Jasanoff ha analizzato la ‘riscrittura del palinsesto della vita’ notando che ‘Two encyclopedic bodies of writing – one social, the other scientific – define the meaning of life in our era. Encompassing, respectively, law and biology, these intertwined, mutually supporting, indeed coproducing textual projects frame the possibilities, limits, rights, and responsibilities of being alive – most especially for the species we call human’³.

-
- 1 Questo saggio consiste in una versione integralmente rielaborata e ampliata della relazione presentata in occasione dell’evento ‘Eliminare la parola razza dalla Costituzione?’, Manifestazione per il Giorno della Memoria, ‘Sotto il segno della razza: lo sterminio dei bambini’, tenutosi presso il Seminario Permanente di Etica, Bioetica, Cittadinanza, nella sede della Società di Scienze, Lettere e Arti in Napoli, Napoli (27.01.2020).
 - 2 S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari 2012, p. 251.
 - 3 S. Jasanoff, *Reframing Rights. Biocostitutionalism in the genetic age*, The MIT Press, Cambridge 2011, p. 1.

Secondo Jasanoff i diversi significati e possibilità che oggi attribuiamo alla ‘vita biologica’ – umana, ma non solo – sono il risultato dell’interazione tra due diversi ‘corpi testuali’. Da una parte si trovano i testi che, da oltre cinque millenni, le società e le comunità umane redigono al fine di regolare la propria convivenza civile e politica. Tali testi comprendono non solo le leggi, le carte costituzionali e i trattati internazionali, ma anche tutti quei documenti che stabiliscono standard normativi condivisi, come le linee guida bio-etiche o i codici deontologici⁴. Dall’altra parte, invece, si trovano i ‘testi’ attraverso cui, negli ultimi settant’anni, le scienze della vita hanno radicalmente trasformato la nostra idea di quale sia la vera natura del *bios*, e cioè della materia vivente e organica. L’inizio di questa ‘fase testuale’ per le scienze della vita è piuttosto recente ed è iniziata solo nel 1953, anno in cui fu annunciata la scoperta della struttura a doppia elica del DNA.

L’ipotesi di fondo è che tra questi due universi testuali – uno inerente alle scienze della vita, l’altro alla legge e al diritto – esista un rapporto di co-produzione caratterizzato da un costante gioco di precaria e mutuale ridefinizione. Tale negoziazione concettuale e normativa procede usualmente a un livello implicito, perlomeno fino a quando una scoperta o un’innovazione tecnica particolarmente significativa non rendono necessario un ampio confronto pubblico. Spesso, ciò si verifica quando una rivoluzione ‘in our understanding of what life is burrow so deep into the foundations of our social and political structures that they necessitate, in effect, a re-thinking of law at a constitutional level’⁵. Su queste basi, Jasanoff e altri studiosi hanno proposto di adottare il termine *biocostituzionalismo* per indicare quei particolari episodi attraverso cui, a seguito di una scoperta o innovazione nelle scienze della vita, si rende necessario ripensare (o creare) norme comuni che stabiliscono lo statuto ontologico e normativo di alcune entità biologiche.

A partire da queste premesse, questo saggio intende offrire una sintetica mappatura del dibattito che, negli ultimi anni, si è generato in Italia a partire dalla proposta di eliminare la parola ‘razza’ dall’art. 3 della Costituzione italiana. Come emergerà, al centro di tale dibattito si trova una questione

4 ‘[W]e broaden the notion of constitution to include the full range of sites and processes in which individuals work out their biopolitical relationships with the institutions that regulate them. This expansive frame — we may think of it as constitutionalism with a small ‘c’ — reaches well beyond the judicial interpretation of formal legal documents such as the U.S. Constitution. It extends the notion of a ‘legal text’ to include not only written rules and opinions, but also the institutional practices that make up a constitutional order’ (S. Jasanoff, *op. cit.*, p. 10).

5 S. Jasanoff, *op. cit.*, p. 3.

eminentemente biocostituzionale, e cioè il problema del rapporto tra ciò che le scienze della vita hanno reso evidente rispetto alla diversità umana dal punto di vista genetico e i testi nei quali sono esplicitati i principi e valori fondativi che regolano la nostra vita politica e sociale.

La dissoluzione del concetto di 'razza umana' e l'art. 3 della Costituzione Italiana

Oggi la specie umana possiede per la prima volta la capacità di osservare, sequenziare e modificare il genoma di qualsiasi essere vivente, compreso il proprio⁶. Oltre ad aprire nuovi scenari tecnico-scientifici, però, la rivoluzione genomica ha determinato e reso possibili anche una serie di altri cambiamenti non meno importanti sul piano antropologico, socio-culturale e politico. Grazie alle ricerche compiute negli ultimi decenni dalle scienze della vita – soprattutto in campi quali la genetica di popolazione e l'antropologia biologica –, infatti, è stato possibile ridefinire una serie di concetti che per secoli sono stati spesso ritenuti auto-evidenti e dunque posti alla base dell'ordinamento morale, sociale e politico globale⁷. Tra questi, il concetto di 'razza umana' rappresenta forse uno dei casi più significativi ed emblematici.

Una serie di studi scientifici ha ormai dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che non esistono i presupposti biologici per sostenere che la specie umana sia divisibile in 'razze'⁸. Tali ricerche hanno permesso di capire, ad

6 Si veda C.A. Redi, T. Pievani, Piazza A. et al. *Medicina genomica e ricerca clinica: profili etici* in 'The Future of Science and Ethics' vol. 1 (2), pp. 142-153.

7 Più precisamente, ben prima del ventesimo secolo diversi autori e scienziati hanno ritenuto il concetto di 'razza umana' privo di fondamento scientifico. Per esempio, occorre ricordare che già nel 1871 Darwin, ne *L'origine dell'uomo*, aveva osservato come in realtà la classificazione dell'umanità in razze diverse fosse priva di significato e base empirica. Per una ricostruzione puntuale della storia del concetto di 'razza' nelle scienze si vedano P. Greco, *Breve storia del concetto di razza umana*, in M. Monti, C.A. Redi, (a cura di) *No Razza, sì cittadinanza. Cellule e genomi – XV Corso*, Ibis, Como-Pavia 2017, pp. 21-30; M. Monti, C.A. Redi, *op. cit.*; e G. Biondi, G. Novelli, O. Rickards, *La falsificazione del paradigma razziale*, in M. Monti, C.A. Redi, C.A., *op. cit.*, pp. 83-108; per quanto riguarda, invece, la storia del concetto di 'razza' nelle costituzioni storiche si veda G.A. Sacco, *'Razza' nel lessico delle Costituzioni*, in M. Monti, C.A. Redi, *op. cit.*, pp. 45-60.

8 Si veda L.L. Cavalli-Sforza, P. Menozzi, A. Piazza, *Storia e geografia dei geni umani*, Adelphi, Milano 1997 e G. Barbujani, *Razza e razzismo*, in M. Monti, C.A. Redi, *op. cit.*, pp. 143-144.

esempio, che la varianza genetica tra due individui appartenenti alla stessa popolazione può essere superiore alla varianza genetica tra due individui appartenenti a popolazioni differenti. Ciò significa che ogni persona può essere parte di una ‘minoranza’ o ‘maggioranza genetica’ a seconda dei geni considerati; inoltre, ad oggi, non vi sono evidenze per sostenere che esistano correlazioni significative tra i tratti fenotipici un tempo attribuiti a diverse ‘razze umane’ e differenze strutturali sul piano comportamentale e psico-cognitivo⁹.

Riferendosi a queste scoperte, già nel 1997 Luigi Luca Cavalli Sforza¹⁰ ha lucidamente riassunto ciò che la scienza contemporanea ha accertato riguardo alla questione dell’esistenza di ‘razze umane’ in un passaggio che vale la pena di citare per intero:

Il tentativo di classificare la specie umana in razze è stato in realtà uno sforzo futile [...]. L’analisi evolutiva delle popolazioni umane mostra che è totalmente arbitrario fermarsi, nella classificazione, a un livello piuttosto che a un altro. Le spiegazioni sono di natura statistica, geografica e storica. Dal punto di vista statistico la variazione genetica all’interno di uno stesso gruppo è mediamente maggiore di quella tra gruppi diversi. Se consideriamo geni singoli, tutte le popolazioni o i gruppi di popolazioni si sovrappongono, dal momento che tutti i geni sono presenti in quasi tutte le popolazioni, anche se in proporzioni diverse; perciò nessun gene singolo è sufficiente per classificare le popolazioni umane in categorie scientifiche.

Negli anni successivi, molteplici ricerche hanno corroborato questa visione, dimostrando in modo definitivo che non ha senso parlare di ‘razze umane’ se non in un’ottica storica¹¹.

Comprensibilmente, questa conclusione ha determinato importanti conseguenze sia sul piano scientifico, sia su quello socio-culturale, inaugurando negli ultimi anni un dibattito i cui contorni sono divenuti esplicitamente biocostituzionali. Se, infatti, si riconosce che il concetto di ‘razza umana’ non ha più diritto di cittadinanza all’interno dei testi delle scienze della vita, allora tale riconoscimento non può che evidenziare una discrepanza rispetto a e ciò che, invece, si trova ancora scritto in alcuni dei testi fondamentali che riguardano il diritto e la giurisprudenza.

9 Si veda C. Caporale, M. Annoni, *Alcune riflessioni etiche a partire dalla proposta di eliminare la parola ‘razza’ dall’art. 3 della Costituzione Italiana*, in M. Monti, C.A. Redi, *op. cit.*, pp. 187-200.

10 Cfr. L.L. Cavalli Sforza in M. Monti, C.A. Redi, *op. cit.*, p. 42.

11 Cfr. G. Barbujani, *op. cit.*

Attualmente, infatti, vi sono diversi testi *costituzionali* al cui interno è presente la parola ‘razza’ in riferimento a presunte differenze a livello biologico tra gli esseri umani¹². Tra questi testi, il più rappresentativo è forse l’art. 3 della Costituzione italiana, che al primo comma recita: ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.’ Alla luce delle conoscenze attuali ottenute nelle scienze della vita, il riferimento al concetto di ‘razza’ contenuto in questo passaggio non può che suonare superato e scientificamente privo di ogni fondamento. Questa considerazione, però, genera un problema biocostituzionale perché, se si riconosce che il concetto di ‘razza umana’ è oramai privo di giustificazione scientifica, allora occorre poi decidere *se* – ed eventualmente *come* – modificare tale articolo della Costituzione Italiana¹³. Nelle parole di Sacco ‘[l]e razze non esistono. Si può allora accettare che questa parola possa ugualmente comparire nel testo della nostra legge fondamentale? Può rimanere, nero su bianco, traccia di un concetto irreversibilmente condizionato da affermazioni scientifiche che si sono rivelate false?’¹⁴.

Secondo molti studiosi – scienziati, antropologi ma non solo –, la risposta a queste domande non può che essere negativa. Negli ultimi anni, quindi, sono state avanzate diverse iniziative pubbliche finalizzate sia a promuovere una maggiore consapevolezza su questo tema, sia a chiedere di eliminare o sostituire il termine ‘razza’ dalla Costituzione. In particolare, nel 2014 è stato lanciato un primo appello firmato da Olga Rickards e Gianfranco Biondi cui ha fatto poi seguito un secondo appello promosso da diverse società italiane di antropologia¹⁵.

12 Un secondo testo ‘costituzionale’ fondamentale è la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948. Per una ricostruzione di come si scelse di utilizzare in questo documento la parola ‘razza’ benché vi fossero già allora forti dubbi sul fatto che fosse un concetto scientificamente fondato si veda A. Santosuosso, *La risposta al razzismo non può essere delegata alla biologia, da sola*, in ‘The Future of Science and Ethics’ vol. 2 (2), pp. 146-147.

13 Come notato sopra, i testi che possono essere definiti ‘costituzionali’ non si limitano alle sole carte costituzionali. Tuttavia, in questo articolo l’attenzione si concentrerà solo sulla proposta di modificare l’art. 3 della Costituzione.

14 G.A. Sacco, ‘Razza’ nel lessico delle Costituzioni, in M. Monti, C.A. Redi, *op. cit.*, p. 45.

15 Si veda L. Capasso, B. Fantini, *Mozione degli Antropologi italiani in Scienza in rete* <https://www.scienzairete.it/contenuto/articolo/olga-rickards-e-gianfranco-biondi/appello-labolizione-del-termine-razza/ottobre-2>; l’appello del 2016 <https://www.scienzairete.it/files/20170601Antropologi.pdf>

A seguito di questi appelli, l'acceso dibattito che si è sviluppato in merito alla proposta di eliminare o modificare la parola 'razza' dalla Costituzione si è articolato attorno a tre posizioni: (i) riconoscere che, nonostante la parola e il concetto di 'razza umana' siano oramai problematici, vi sono però una serie di ragioni per cui è meglio non modificare la prima parte della Costituzione; (ii) eliminare semplicemente la parola 'razza', senza alcuna sostituzione; (iii) sostituire la parola 'razza' con uno o più termini che permettano di mantenere un riferimento esplicito ad alcune fattispecie di discriminazioni razziste evitando, però, di utilizzare concetti scientificamente inesatti. Lo scopo delle prossime sezioni sarà di articolare più nel dettaglio queste posizioni, evidenziando per ognuna i principali argomenti che sono stati fino a ora utilizzati per criticarla o giustificarla.

Argomenti contrari a modificare l'articolo 3 della Costituzione

La prima possibilità consiste nel ritenere che, benché il concetto di 'razza umana' sia scientificamente infondato, esistono comunque buone ragioni per opporsi a una sua eventuale modifica nella Costituzione. Due argomenti sono spesso utilizzati per giustificare questa posizione.

Il primo consiste nel sostenere che l'eliminazione del termine 'razza' dall'art. 3 potrebbe portare a 'un risultato paradossale: far sembrare che la razza, scomparsa da quell'elenco, possa tornare a essere elemento di discriminazione'¹⁶. Chi difende questa posizione ritiene che eliminare la parola 'razza' dalla Costituzione potrebbe paradossalmente favorire il 'razzismo', perché significherebbe rimuovere un riferimento esplicito contro possibili discriminazioni su base razziale dal testo della carta costituzionale. Questo argomento, benché comprensibile, risulta poco persuasivo. Come ha notato Pietro Greco 'se anche razza e razzismo sono concetti differenti e capaci di vivere in maniera indipendente l'uno dall'altro, è anche vero che nel corso della storia sempre il razzismo ha sentito il bisogno, per legittimarsi culturalmente, di far leva sul concetto scientifico di razza'¹⁷. Inoltre, si potrebbe sostenere che l'*iter* di una

16 Si veda G. Destro Bisol, M.E. Danubio, *C'è ancora posto per le 'razze umane' nella Costituzione italiana?* in *Le Scienze Blog*, <http://forum-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/02/16/ce-ancora-posto-per-le-razze-umane-nella-costituzione-italiana/comment-page-2/>

17 P. Greco, *Breve storia del concetto di razza umana*, in M. Monti, C.A. Redi, *op. cit.*, p. 21.

simile modifica costituzionale potrebbe contribuire a far emergere una nuova consapevolezza pubblica. In questo senso, 'una giustificazione di carattere scientifico potrebbe incidere positivamente su una parte dell'opinione pubblica, quella non animata da atteggiamenti razzisti in sé, ma le cui credenze errate in fatto dell'esistenza di 'razze umane' potrebbero costituire un ambiente favorevole allo sviluppo di comportamenti che, di fatto, sarebbero 'razzisti'¹⁸.

Esiste poi un secondo nodo fondamentale, il quale riguarda l'*opportunità stessa* di intervenire sulla prima parte della Costituzione. Diversi studiosi, tra cui eminenti costituzionalisti, hanno avanzato alcune perplessità circa la proposta di modificare la prima parte della Costituzione, anche se per un fine meritevole¹⁹. Le ragioni portate a supporto di queste posizioni sono molteplici, ma spesso implicano il ricorso a una qualche versione dell'argomento della 'china scivolosa'. Si può infatti argomentare che, una volta modificata la prima parte della Costituzione per eliminare/modificare la parola 'razza', ciò potrebbe legittimare poi ulteriori modifiche, andando quindi a costituire un pericoloso precedente. Compiuta una prima eccezione, il rischio sarebbe dunque quello di rendere potenzialmente rinegoziabili *de facto* i principi e valori costituzionali. Inoltre, tale rischio potrebbe essere aggravato dal fatto che tali interventi sarebbero demandati a una maggioranza politica contingente la cui azione riformatrice potrebbe però rivelarsi non all'altezza dell'operato dei padri costituenti. Perplessità analoghe sorgono anche sul piano linguistico²⁰. Nel corso degli ultimi decenni, infatti, il termine 'razza' non è certo il solo ad aver mutato il proprio significato. Se, però, si decidesse di 'aggiornare' la Costituzione in ogni suo aspetto linguistico-concettuale che oggi potrebbe essere considerato 'superato', ciò significherebbe aprire un 'cantiere costituzionale' permanente, dal quale potrebbero poi sorgere infiniti problemi interpretativi e giurisprudenziali²¹.

Tali perplessità sono in parte fondate e di certo pienamente legittime. È, infatti, innegabile che la Costituzione svolga un ruolo fondamentale

18 C. Caporale e M. Annoni, *Alcune riflessioni etiche a partire dalla proposta di eliminare la parola 'razza' dall'art. 3 della Costituzione Italiana*, in M. Monti, C.A. Redi, *op. cit.*, p. 191.

19 Si veda G. Crainz, C. Fusaro, *Aggiornare la Costituzione. Storia e ragioni di una riforma*, Donzelli Editore, Roma 2016; F. Falloppa, F., *Rimuovere razza dalla Costituzione? Alcune riflessioni linguistiche*, in M. Monti, C.A. Redi, *op. cit.*; G.M. Flick, G.M., *Elogio della Costituzione*, Paoline Editoriale Libri, Roma 2017.

20 Cfr. F. Falloppa, *op. cit.*

21 In merito ai limiti di una prospettiva linguistica motivata solo dal tentativo di 'modernizzare' il lessico della Costituzione si veda G. A. Sacco, *op. cit.*

nel regolare la vita politica e sociale del nostro Paese; pertanto, è comprensibile che ogni tentativo di alterarne il delicato equilibrio interno susciti giuste resistenze precauzionali. D'altro canto, però – come sempre accade quando si ha a che fare con un appello al principio della ‘china scivolosa’ –, la forza persuasiva di tali argomenti può diminuire a seconda delle circostanze considerate. Per esempio, alle preoccupazioni generali sopra esposte si può rispondere che la proposta di modificare o eliminare la parola ‘razza’ dalla Costituzione costituisce un’operazione scientificamente fondata (visa la convergenza di molteplici evidenze oramai consolidate), puntuale (cioè, limitata a rettificare un solo punto, senza intaccare alcun principio e valore fondamentale), consapevolmente politica (perché da compiersi solo se sostenuta da un’ampia maggioranza nel Paese e non solo da un ristretto gruppo di esperti), e dall’alto valore etico-simbolico (perché diretta a stimolare un più ampio dibattito filosofico e socio-culturale, piuttosto che ad avere immediate ripercussioni a livello legislativo o sul piano pratico).

Chi si dichiara persuaso da tali contro-argomentazioni giudica solitamente eccessive le cautele invocate rispetto alla proposta di eliminare la parola ‘razza’ dalla Costituzione, sottolineando i benefici che deriverebbero dall’avviare un percorso partecipato e comune finalizzato a operare una modifica di fatto minore ma altamente simbolica²² (Monti e Redi 2017; Destro Bisol e Danubio 2015). I sostenitori di tali posizioni tendono, inoltre, a ritenere che anche i testi costituzionali debbano essere considerati come *materia viva* – e perciò come soggetti a una naturale evoluzione nel corso del tempo. Quando ‘l’orizzonte delle conoscenze scientifiche muta, arrivando a ridefinire o invalidare concetti chiave come quello di ‘razza umana’, è infatti ragionevole avvertire l’esigenza di ridefinire anche il ‘contratto sociale’ vigente’, aprendo nuove finestre biocostituzionali allo scopo di coinvolgere e tutelare tutti i cittadini²³.

Naturalmente, a loro volta, tali posizioni più favorevoli – o, se non altro, almeno non pregiudizievoli – nei confronti di possibili modifiche alla prima parte della Costituzione vedono la proprio forza persuasiva variare a seconda della bontà delle proposte di modifica cui sono associate.

22 Si veda M. Monti, C.A. Redi, *op. cit.* e G. Destro Bisol, M.E Danubio, *op. cit.*

23 Cfr. C. Caporale, M. Annoni, *op. cit.*

Argomenti a favore della semplice eliminazione della parola 'razza' dalla Costituzione

Una seconda strategia possibile consiste nel riconoscere l'utilità (o la necessità) di modificare la prima parte della Costituzione, intervenendo in modo mirato semplicemente per *eliminare* il termine 'razza' dall'art. 3²⁴. Seguendo questa proposta, il primo comma dell'art. 3 diverrebbe 'Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali'. Questa formulazione potrebbe soddisfare il proposito di eliminare la parola 'razza' dalla Costituzione senza al contempo introdurre altre formulazioni a loro volta problematiche.

Come è stato osservato, però, è anche possibile spingersi un passo oltre e cogliere l'occasione per generalizzare definitivamente l'art. 3, eliminando, oltre al termine 'razza', anche i riferimenti alle altre fattispecie di possibili discriminazioni. Questa proposta si basa sul convincimento, supportato dal parere di diversi costituzionalisti e studiosi, secondo cui il riferimento alla parola 'razza' nell'art. 3 debba essere letto in una prospettiva storica, e cioè come una cosciente presa di distanza da parte dell'Assemblea Costituente rispetto alle leggi razziali promosse dal fascismo. Come ha notato tra gli altri Rodotà²⁵, la seconda parte del primo comma dell'art. 3 andrebbe infatti letta in un'ottica esemplificativa: il riferimento esplicito a possibili discriminazioni fondate su reali o presunte differenze di 'sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali' deve essere compreso come un tentativo di segnalare, da parte dell'Assemblea Costituente, le discriminazioni diffuse al tempo in cui è stata redatta la Costituzione²⁶. Secondo

24 Si veda G. Biondi, G. Novelli, O. Rickards, *La falsificazione del paradigma razziale*, in M. Monti, C.A Redi, *op. cit.* pp. 83-108.

25 S. Rodotà, *Principi Fondamentali, conversazioni sulla Costituzione*, intervento radiofonico a Radio Popolare, <http://www.radiopopolare.it/podcast/principi-fondamentali-articolo-3-conversazioni-sulla-costituzione-con-stefano-rodota/>.

26 In merito a questo punto è utile ricordare quanto pronunciato proprio durante la relazione finale del Presidente della Commissione, Meuccio Ruini, durante la seduta plenaria del 24 marzo 1947: 'Comprendo che vi sia chi desideri liberarsi da questa parola maledetta, da questo razzismo che sembra una postuma persecuzione verbale; ma è proprio per reagire a quanto è avvenuto nei regimi nazifascisti, per negare nettamente ogni disuguaglianza che si leghi in qualche modo alla razza e alle funeste teorie fabbricate al riguardo, è per questo che – anche con significato di contingenza storica – vogliamo affermare la parità umana e civile delle razze' (cit. in L. Leonardi, *Le parole hanno un peso*.

i sostenitori della possibilità di modificare l'art.3 in questo senso più generale, il primo comma potrebbe essere semplicemente: 'Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge' (o aggiungendo 'senza discriminazione alcuna').

Nonostante la sua eleganza formale, anche questa proposta ha suscitato alcune critiche. Per esempio, Giovanni Destro Bisol ha osservato che '[c]hi abbia un minimo di dimestichezza con la Costituzione [...] sa che una qualsiasi modifica nella parte dei principi non si può non tenere conto delle conseguenze che essa avrebbe sul resto dell'ordinamento'²⁷. Secondo Destro Bisol, eliminando ogni riferimento al termine razza, si finirebbe, ad esempio, 'per svuotare di significato l'art. 1 delle legge Mancino (25 giugno 1993, n. 205) che ha come oggetto la 'Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi'²⁸. Questa critica, tuttavia, solleva a sua volta alcune perplessità. Primo, perché si può applicare lo stesso argomento non solo ai tentativi di eliminare del tutto la parola 'razza', ma anche a quelli di sostituirla con altre espressioni – comprese le proposte avanzate, tra gli altri, dallo stesso Destro Bisol. Secondo, vi sono già consolidati precedenti di documenti nei quali si esprime il rifiuto di qualsiasi discriminazione in senso universalistico, come ad esempio l'art. 11 della Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani (UNESCO 2005), secondo il quale, semplicemente, 'Nessun individuo o gruppo può essere discriminato o stigmatizzato per alcun motivo'²⁹.

Razza, sinonimo di identità non umana, in 'The Future of Science and Ethics' vol. 2 (2), p. 150).

27 G. Destro Bisol, *Diversità, 'razze umana' e Costituzione Italiana*: frequently asked questions, in M. Monti, C.A Redi, *op. cit.*, p. 68.

28 *Ibid.*

29 Inoltre, nell'esempio che viene portato, non è affatto auto-evidente in che modo la modifica in senso generale dell'art.3 possa 'svuotare di significato' l'art.1 della legge Mancino: come osservato in precedenza, credere che non esistano razze umane non significa credere che non si possa discriminare gli altri sulla base del presupposto scientificamente *errato* che tali categorie esistano. A ciò si può anche aggiungere che, da punto di vista applicativo, 'si può notare che la giurisprudenza costituzionale fa riferimento letteralmente alla parola razza in una sessantina tra sentenze e ordinanze. Ma, in pratica, solo nella sentenza n. 239 del 1984 viene assunta direttamente l'uguagliata in base al fattore razziale come parametro di un giudizio di legittimità [...]. Per il resto quasi tutte le altre pronunce fanno riferimento a giudizi su norme che riguardano le razze bovine, canine ed equine ovvero citano in maniera generica e complessiva l'art. 3'; G.A. Sacco, *'Razza' nel lessico delle Costituzioni*, in M. Monti, C.A. Redi, *op. cit.*, p. 47. Per un'analisi del ruolo della parola 'razza' nelle

Argomenti e proposte a favore della sostituzione della parola 'razza' con altre espressioni

Infine, la terza strategia consiste sostituire la parola 'razza' con un'altra espressione. Nel corso degli ultimi anni sono state proposte diverse alternative. Pietro Greco, ad esempio, ha suggerito di sostituire il termine 'razza' con l'espressione 'provenienza geografica', dato che essa 'non solleva alcun problema semantico e, nel medesimo tempo, non mina la forza e la nobiltà di questo articolo costituzionale'³⁰. Questa proposta, tuttavia, potrebbe non comprendere alcune situazioni tipicamente associate al razzismo, tra cui, ad esempio, le discriminazioni contro i figli di immigrati di seconda o terza generazione o contro quelli da adozione internazionale, i quali sono oggi cittadini italiani a tutti gli effetti e per i quali la provenienza geografica è, quindi, l'Italia.

Una seconda alternativa interessante è stata avanzata da Destro Bisol e Danubio³¹, i quali hanno suggerito di sostituire la parola 'razza' attraverso due concetti: 'aspetto fisico' e 'tradizioni culturali'. Questa doppia formulazione permette di riflettere la duplice natura del concetto di 'razza', come costruito antropologico-culturale e come riferimento ai tratti fisici caratteristici di alcune popolazioni. La proposta di Destro Bisol e Danubio risulta convincente perché cattura la maggior parte dell'estensione del termine originale 'razza', preservando quindi la forza simbolica di un richiamo esplicito contro possibili discriminazioni 'razziste'. Inoltre, questa formulazione evita l'utilizzo di termini scientificamente inesatti e a loro volta problematici a livello antropologico come, ad esempio, quello di 'etnia'³². L'unico aspetto del significato del tradizionale concetto di 'razza' non compreso da questa proposta consiste nel rimando alla dimensione dell'ereditarietà biologica. Questo aspetto, tuttavia, rappresenta a sua volta una parte importante del significato che storicamente è stato attribuito alla parola 'razza'³³.

leggi, si veda invece A. Gratteri Gratteri, La 'razza' nelle parole della legge, in M. Monti, C.A. Redi, *op. cit.* pp. 71-82.

30 Cfr. P. Greco, *Via la parola 'razza' dalla Costituzione*, in *Scienza in rete*, <http://www.scienza in rete.it/articolo/parola-razza-dalla-costituzione/pietro-greco/2017-06-02>

31 Cfr. G. Destro Bisol, M.E. Danubio, *C'è ancora posto per le 'razze umane' nella Costituzione italiana?* *op. cit.*

32 Si veda J. Amselle, E. M'Bokolo, *L'invenzione dell'etnia*, Meltemi, Milano 2008.

33 Ciò lo si evince anche dalla ricostruzione etimologica della parola 'razza', la quale è stata a lungo contestata dagli studiosi. Nota a questo riguardo Leonardi: "Razza" ha le sue prime attestazioni in italiano antico, da cui si diffonde a tutte le lingue europee, ed è originariamente una trasformazione medievale dell'antico

Una ulteriore proposta è poi di sostituire la parola ‘razza’ nell’art. 3 con la parola ‘genoma’, introducendo così nella Costituzione il richiamo a una nuova fonte di potenziali discriminazioni³⁴. L’idea su cui si basa questa proposta, diversa ma complementare, è che, se da una parte il concetto di ‘razza umana’ è stato sconfessato dalle nuove conoscenze della genetica e dell’antropologia biologica, dall’altro queste stesse discipline hanno permesso di descrivere e comprendere la variabilità genetica esistente tra gli individui:

Variabilità che pur non dando luogo a differenze tassonomiche rigide e tali da giustificare l’utilizzo del concetto di ‘razza’, può egualmente essere fonte di discriminazioni, minando così la pari dignità sociale di alcuni cittadini e compromettendone l’eguaglianza davanti allo Stato e alla legge secondo il principio affermato dall’art. 3 della Costituzione’.³⁵

A questo riguardo occorre osservare che da oltre due decenni sia le norme internazionali sia il dibattito bioetico riconoscono la possibilità che si possano verificare discriminazioni su base genetica. Tale fattispecie di discriminazione è citata in diversi atti e strumenti internazionali a partire dal 1997, anno dell’adozione da parte della Conferenza Generale dell’UNESCO della *Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani*. Il testo, fatto proprio l’anno seguente dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stato il primo a menzionare direttamente la possibilità di discriminazioni su base genetica, affermando all’art. 5 che: ‘Nessuno deve essere oggetto di discriminazioni basate sulle proprie caratteristiche genetiche’. La *Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani*, adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO nel 2003, estende i contenuti della precedente Dichiarazione e ribadisce il rifiuto di una visione deterministica e riduzionista della genetica nonché la necessità di fare ogni sforzo per evitare discriminazioni basate su questo tipo di dati³⁶. In particolare, all’art.

francese *haraz*, che indica un allevamento di cavalli, una mandria, un branco. Per una delle più vistose parole-simbolo in nome delle quali si era prodotta l’abiezione della ragione, cadeva così l’illustre derivazione da *RATIO*, e veniva riconosciuta ‘una nascita zoologica, veterinaria, equina’. Un caso formidabile in cui la scoperta dell’origine di una parola può cambiarne la percezione e l’uso, può accompagnare e determinare la sua trasformazione da nobile segno di eccellenza e di distinzione a specifico marchio di bestialità’; L. Leonardi, *Le parole hanno un peso*, op. cit., p. 151),

34 Cfr. C. Caporale, M. Annoni, op. cit.

35 Ibid.

36 Ibid.

3 si sancisce che '[o]gni individuo ha uno specifico corredo genetico', e più avanti, all'art. 7, si statuisce che '[o]gni sforzo andrebbe fatto al fine di assicurare che i dati genetici e proteomici umani non vengano utilizzati per scopi discriminatori tali da configurare, intenzionalmente o quale conseguenza, una lesione dei diritti individuali, delle libertà fondamentali e della dignità umana, oppure per scopi che possano condurre alla stigmatizzazione di individui, famiglie, gruppi o comunità'.

Queste preoccupazioni sono ragionevoli. Se si considerano le caratteristiche intrinseche dei dati genetici (l'essere strutturali, predittivi e condivisi con il gruppo familiare e talora con specifiche popolazioni) e i molteplici ambiti nei quali si rilevano sempre più determinanti – dal mondo del lavoro, alle assicurazioni; dalla tutela della *privacy* genetica di individui, famiglie o gruppi al settore biomedico –, allora sembrano esserci buone ragioni per includere le caratteristiche genetiche nell'elenco esemplificativo delle fattispecie che possono minare il principio di 'pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge' che ispira l'art. 3 della Costituzione³⁷.

In sintesi, se si pensa che la parola 'razza' vada sostituita nella Carta costituzionale, vi sono almeno due soluzioni generali che è possibile perseguire. La prima consiste nel sostituire il termine 'razza' con un nuovo termine (o una combinazione di termini) che permettano però di mantenere un riferimento che sia il più esplicito possibile a forme di possibili episodi di discriminazione razzista. In questo senso, una formulazione ragionevole potrebbe essere quella proposta da Destro Bisol e Danubio, e cioè sostituire la parola razza con le due espressioni 'aspetto fisico' e 'tradizioni culturali'. Una seconda soluzione, forse più radicale ma non per questo meno interessante dal punto di vista del dibattito teorico, consiste nel seguire fino in fondo le motivazioni epistemiche che hanno motivato in primo luogo la proposta di modificare l'art. 3 della Costituzione, sostituendo la parola 'razza' con la parola 'genoma'. In questo caso sarebbe possibile mantenere un riferimento meno diretto, ma scientificamente più fondato, a quelle che sono le basi biologiche che determinano la variabilità di quei caratteri fenotipici spesso associati a discriminazioni di tipo razzista³⁸.

Uno dei possibili limiti di tutte queste le soluzioni, però, consiste nel fatto che, al posto della parola 'razza' verrebbero comunque introdotti dei nuovi concetti nel testo dell'art. 3, e ciò potrebbe successivamente

37 *Ibid.*

38 Naturalmente, esiste anche la possibilità di combinare queste ultime due soluzioni, facendo sì che nell'art. 3 della Costituzione sia esplicitamente menzionato il fatto che tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, aspetto fisico, tradizioni culturali, genoma, etc.'

generare nuovi problemi a livello sia interpretativo che legislativo. In generale, a prescindere da quanto siano fondate le ragioni che giustificano la scelta di ogni singola formulazione, ciò potrebbe di per sé costituire un elemento divisorio nei confronti di chi non è favorevole ad alcuna modifica, specialmente se gli interventi proposti sono finalizzati a introdurre dei termini e dei concetti che non sono presenti altrove nella carta costituzionale.

Conclusioni

Il dibattito italiano riguardo alla proposta di eliminare o modificare la parola ‘razza’ dall’articolo 3 della Costituzione italiana rappresenta, oggi, un problema biocostituzionale ancora aperto. Sebbene esista un consenso pressoché unanime rispetto al fatto che la scienza abbia dimostrato che l’umanità non sia divisibile in razze distinte, attualmente non esiste accordo sulle implicazioni che tale riconoscimento dovrebbe avere rispetto ai testi costituzionali in cui comporre ancora la parola ‘razza’ nella sua accezione storica. Al momento, infatti, tutte le proposte che sono state avanzate presentano alcuni limiti, tanto che nessuna è finora riuscita ad ottenere un consenso decisivo.

Tuttavia, dal fatto che la discussione non abbia ancora raggiunto una conclusione definitiva sarebbe sbagliato dedurre che il dibattito finora sviluppatosi sia stato inutile. Grazie ai confronti e alle discussioni generatisi in merito alla proposta di modifica dell’art. 3 della Costituzione, infatti, oggi vi è nel Paese una consapevolezza maggiore e più diffusa circa la problematicità di utilizzare la parola ‘razza’, non solo nelle scienze della vita ma anche nel diritto. Tale consapevolezza può già avere implicazioni concrete e positive: per esempio, come già avviene in Francia, si potrebbe decidere di non utilizzare più il termine ‘razza’ nei futuri documenti e atti amministrativi pubblici³⁹. La stessa scelta potrebbe essere adottata anche in ambito biomedico, dove il termine ‘razza’ è spesso ancora utilizzato con scopi descrittivi⁴⁰ (Pievani 2017).

Infine, è importante continuare a discutere anche se, al momento, un accordo non sembra essere vicino. Non si può infatti escludere a priori che, nel prosieguo del dibattito, una proposta non riesca infine a coagulare

39 Cfr. G.A. Sacco, *‘Razza’ nel lessico delle Costituzioni*, op. cit.

40 T. Pievani, *La parola razza nella Costituzione: un’analisi filosofica* in M. Monti, C.A. Redi, op. cit., pp. 109-118.

attorno a sé un consenso sufficiente. Naturalmente, dato che mantenere lo *status quo* è relativamente più facile che portare a termine una modifica costituzionale, ciò significa che l'onere di uscire dall'attuale *impasse* dipenderà, soprattutto, dalla capacità delle proposte riformatrici di guadagnare attorno a sé un consenso maggiore. Tuttavia, come ha notato bene Pievani⁴¹, anche se 'non si dovesse giungere a un accordo, sarà stato molto utile incrociare le ragioni degli uni e degli altri, nella convinzione comune che i due semplici commi di quell'Articolo non soltanto non siano obsoleti ma rappresentino uno dei più alti, belli e coraggiosi scatti di civiltà di un paese che usciva da una dittatura orrenda e da una guerra spaventosa'. La speranza è che simili scatti di civiltà possano essere compiuti anche in assenza di guerre e dittature.

Bibliografia

- Amselle, J., M'Bokolo, E., *L'invenzione dell'etnia*, Meltemi, Milano 2008.
- Barbujani, G., *L'invenzione delle razze*, Bompiani, Firenze 2006.
- Razza e razzismo, in Monti, M., Redi, C.A. (a cura di) *No Razza, sì cittadinanza. Cellule e genomi – XV Corso*, Ibis, Como-Pavia 2017, pp. 143-144.
- Biondi, G., Novelli, G., Rickards, O., *La falsificazione del paradigma razziale*, in Monti, M., Redi, C.A. (a cura di) *No Razza, sì cittadinanza. Cellule e genomi – XV Corso*, Ibis, Como-Pavia 2017, pp. 83-108.
- Capasso, L., Fantini, B., *Mozione degli Antropologi italiani in Scienza in rete*, <http://www.scienza in rete.it/files/20170601Antropologi.pdf>
- Caporale, C., Annoni, M., *Alcune riflessioni etiche a partire dalla proposta di eliminare la parola 'razza' dall'art. 3 della Costituzione Italiana*, in Monti, M., Redi, C.A. (a cura di) *No Razza, sì cittadinanza. Cellule e genomi – XV Corso*, Ibis, Como-Pavia 2017, pp. 187-200.
- Cavalli-Sforza L.L., Menozzi, P., Piazza A., *Storia e geografia dei geni umani*, Adelphi, Milano 1997.
- Corbellini, G., *Razza, meglio strutturare il pensiero critico. Commento alla dichiarazione degli antropologi* in 'The Future of Science and Ethics' vol. 2 (2), pp. 148-149.
- Crainz, G., Fusaro, C., *Aggiornare la Costituzione. Storia e ragioni di una riforma*, Donzelli Editore, Roma 2016.
- Destro Bisol, G., Danubio, M.E., *C'è ancora posto per le 'razze umane' nella Costituzione italiana?* in *Le Scienze Blog*, <http://forum-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/02/16/ce-ancora-posto-per-le-razze-umane-nella-costituzione-italiana/comment-page-2/>

41 Ivi, p. 118.

- Destro Bisol, G., *Diversità, 'razze umana' e Costituzione Italiana*: frequently asked questions, in Monti, M., Redi, C.A. (a cura di) *No Razza, sì cittadinanza. Cellule e genomi – XV Corso*, Ibis, Como-Pavia 2017, pp. 61-70.
- Falloppe, F., *Rimuovere razza dalla Costituzione? Alcune riflessioni linguistiche*, in Monti, M., Redi, C.A. (a cura di) *No Razza, sì cittadinanza. Cellule e genomi – XV Corso*, Ibis, Como-Pavia 2017, pp. 157-156.
- Flick, G.M., *Elogio della Costituzione*, Paoline Editoriale Libri, Roma 2017.
- Gratteri, A., *La 'razza' nelle parole della legge*, in Monti, M., Redi, C.A. (a cura di) *No Razza, sì cittadinanza. Cellule e genomi – XV Corso*, Ibis, Como-Pavia 2017, pp. 71-82.
- Greco, P., *Breve storia del concetto di razza umana*, in Monti, M., Redi, C.A. (a cura di) *No Razza, sì cittadinanza. Cellule e genomi – XV Corso*, Ibis, Como-Pavia 2017, pp. 21-30.
- Via la parola 'razza' dalla Costituzione in Scienzainrete, <http://www.scienzainrete.it/articolo/parola-razza-dalla-costituzione/pietro-greco/2017-06-02>
- Jasanoff, S., *Reframing Rights. Biocostitutionalism in the genetic age*, The MIT Press, Cambridge 2011.
- Leonardi, L., *Le parole hanno un peso. Razza, sinonimo di identità non umana* in 'The Future of Science and Ethics' vol. 2 (2), pp. 150-151.
- Monti, M., Redi, C.A., *No Razza*, in Monti, M., e Redi, C.A. (a cura di) *No Razza, sì cittadinanza. Cellule e genomi – XV Corso*, Ibis, Como-Pavia 2017, pp. 31-44.
- Pievani, T., *La parola razza nella Costituzione: un'analisi filosofica* in Monti, M., Redi, C.A. (a cura di) *No Razza, sì cittadinanza. Cellule e genomi – XV Corso*, Ibis, Como-Pavia 2017, pp. 109-118.
- Rodotà, S., *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari 2012.
- Principi Fondamentali, conversazioni sulla Costituzione*, intervento radiofonico a Radio Popolare, <http://www.radiopopolare.it/podcast/principi-fondamentali-articolo-3-conversazioni-sulla-costituzione-con-stefano-rodota/>
- Redi, C.A., Pievani, T., Piazza, A., Testa, G., Annoni, M., Caporale, C., *Medicina genomica e ricerca clinica: profili etici*, in 'The Future of Science and Ethics' vol. 1 (2), pp.142-153.
- Redi, C.A., Pievani, T., Annoni, M., Caporale, C., Ferraro, G., *L'editing del genoma umano tra etica e democrazia* in 'The Future of Science and Ethics' vol. 1 (3) pp. 62-71.
- Sacco, G.A., *'Razza' nel lessico delle Costituzioni*, in Monti, M., Redi, C.A. (a cura di) *No Razza, sì cittadinanza. Cellule e genomi – XV Corso*, Ibis, Como-Pavia 2017, pp. 45-60.
- Santosuosso, A., *La risposta al razzismo non può essere delegata alla biologia, da sola*, in 'The Future of Science and Ethics' vol. 2 (2), pp. 146-147.